

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 1953

(92^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario » (N. 2811) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BRASCHI, <i>relatore</i>	Pag. 935, 937
CARELLI	936
SPEZZANO	936
PIEMONTE	937
FANFANI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	937

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani » (N. 2802):

PRESIDENTE	939, 940, 941
CARELLI	940
GORTANI	940
PIEMONTE	941
FANTUZZI	941

BRASCHI	Pag. 941
GRIECO	941, 942
CONTI	941
FANFANI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	941, 944
DI ROCCO	943, 944

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Caminiti, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Guarienti, Marani, Molè Salvatore, Parri, Piemonte, Raffener, Ristori, Saggiaro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Zannerini.

È altresì presente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Fanfani.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario » (N. 2811) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRASCHI, *relatore*. Faccio presente che l'articolo 95 della legge sulla bonifica integrale del 1933 stabilisce che i concessionari di opere

e di sussidi di bonifica sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione. Tale articolo, però, non stabilisce una misura fissa, eguale per tutti i casi, delle somme che i concessionari di opere e di sussidi di bonifica sono tenuti a versare per provvedere alle spese in questione: a seconda della vastità delle opere, la pubblica Amministrazione determina volta per volta l'entità della contribuzione a carico dei concessionari. La decisione spetta, specificamente, con concorde deliberazione, ai Ministeri della agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro.

In questi ultimi due anni, il Parlamento ha approvato diverse leggi in materia di bonifica: la legge 10 gennaio 1952, n. 3, che autorizza una spesa di 5 miliardi; la legge 17 maggio 1952, n. 580, con cui si integra questa somma di 5 miliardi con altri 3 miliardi; la legge 5 luglio 1952, n. 992, che dispone lo stanziamento di altri 400 milioni. Sono, quindi, oltre 8 miliardi destinati al finanziamento delle opere pubbliche di bonifica e ricadenti sotto la disposizione dell'articolo 95 citato. Vi sono, poi, altre due leggi in materia di opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale e di concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario e per le aree depresse, cioè le leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 25 luglio 1952, n. 949, per una spesa rispettivamente di 13 e 5 miliardi.

Tutte queste leggi succedutesi dal 1950 ad oggi, riferentesi più o meno direttamente alle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, non stabiliscono criteri predeterminati sui contributi di vigilanza, posti a carico dei concessionari, contributi che quindi sono stati fissati sempre *a posteriori*.

Ora, con il disegno di legge in esame si viene a stabilire una contribuzione fissa a carico dei concessionari per le spese di vigilanza. Da osservare che i contributi in questione si riferiscono esclusivamente alle opere che non sono a totale carico dello Stato e che non riguardano i lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte da eventi bellici. La misura della percentuale oggi proposta è stata fissata dopo una lunga discus-

sione prolungatasi per diversi mesi tra il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste; detta misura è dello 0,80 per cento e dello 0,70 per cento, rispettivamente, sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

Sul totale delle spese previste a carico dello Stato a norma delle leggi già citate, che è di circa 26 miliardi, la detrazione di cui al provvedimento in esame, secondo informazioni da me assunte presso il Ministero dell'agricoltura, verrebbe a colpire una somma di circa 10 miliardi.

CARELLI. Il disegno di legge in esame, nel suo complesso, risponde ad una esigenza sentita e va senz'altro approvato.

Prendo, poi, occasione, onorevole Ministro, dalla discussione di questo disegno di legge per rivolgerle una raccomandazione. La legge 25 luglio 1952, n. 949, sugli investimenti riguardanti anche l'agricoltura sta dando i suoi frutti principalmente per le medie e grandi aziende, ma non ha trovato ancora piena applicazione nei riguardi delle piccole aziende. Io vorrei pregare l'onorevole Ministro di insistere presso gli Istituti di credito affinché essi facilitino lo svolgimento delle pratiche relative alla concessione dei mutui ai piccoli agricoltori, ciò che non sempre vien fatto da parte degli Istituti di credito. Prego, infine, l'onorevole Ministro di impartire adeguate disposizioni perchè lo Stato intervenga direttamente, a favore dei Comuni e delle piccole aziende, in particolar modo per la costruzione di acquedotti rurali, sì che possa essere riconosciuto ai medesimi il diritto di usufruire delle facilitazioni previste dalla legge n. 215 del 1933.

SPEZZANO. Con il disegno di legge in esame, in definitiva, si afferma questo principio, che, cioè, per alcuni lavori dati in appalto, gli appaltatori devono versare una somma pari allo 0,70 per cento o allo 0,80 per cento sull'importo liquidato, somma che poi dovrebbe essere depositata, a norma dell'articolo 3, in un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-1953 e successivi. Ora, cosa significa tutto questo in ultima analisi? Significa che lo stanziamento stabilito con una somma X, relativamente all'esenzione di date opere di

bonifica e di miglioramento fondiario, non è pari alla somma X, ma sarà costituito dalla somma X da cui sono detratti, a seconda dei casi, quello 0,80 o 0,70 per cento per le spese di vigilanza di cui al provvedimento in esame, ossia sarà costituito da uno stanziamento minore. Con questo sistema si viene a gettare polvere negli occhi poichè in bilancio si fa apparire uno stanziamento maggiore di quello che esso è in realtà. Si aggiunga, poi, che ogni appaltatore, prima di intraprendere un dato lavoro, terrà sempre conto di queste detrazioni che sono a suo carico.

Premesso questo, la via più semplice, a mio avviso, sarebbe quella di attingere direttamente dal bilancio le somme necessarie per far fronte alle spese di vigilanza e di studi, senza quindi far ricorso all'espedito di cui al disegno di legge in esame.

Inoltre, quando l'importo delle detrazioni effettuate a norma del presente disegno di legge sarà versato in un apposito capitolo del Tesoro, chi dovrà usufruire di questo capitolo e come?

Com'è noto vi sono dati organismi che hanno il compito di attendere alla sorveglianza della bonifica e a tutto il resto per il quale sono destinate le somme di cui al provvedimento in discussione, per i quali organismi, a quanto so, sono già stabiliti finanziamenti ordinari: perchè, allora, a queste mansioni di vigilanza non provvedono gli organi dello Stato? Si tratta forse, di una speciale vigilanza in aggiunta alla vigilanza ordinaria prevista per tutte le concessioni e che sarà regolata con leggi che non fanno parte di quelle concernenti l'Amministrazione dello Stato? Ebbene, se si tratta di una vigilanza straordinaria, che viene eseguita attraverso personale diverso da quello normalmente impiegato per la vigilanza ordinaria, occorrerebbe avere chiarimenti al riguardo.

PIEMONTE. Le detrazioni ai concessionari — e non agli appaltatori, senatore Spezzano — delle opere di bonifica hanno una ragione di essere nella fondamentale esigenza che le opere di bonifica sieno eseguite dai concessionari stessi in modo opportuno, razionale. Riconosco, quindi, la necessità dei contributi di vigilanza come garanzia che lo Stato assume nei confronti dei concessionari, specie quando la

vigilanza dei lavori di bonifica comporti un eccesso di spesa a causa dell'andamento della esecuzione delle opere.

Quello che non comprendo è la necessità di fissare in modo predeterminato la misura di queste contribuzioni. A mio avviso, era più giustificata e molto più prudente la vecchia norma, secondo la quale le contribuzioni, poste a carico dei concessionari delle opere di bonifica per far fronte alle spese di vigilanza, erano fissate caso per caso, nei limiti delle esigenze che risultavano contingentemente.

BRASCHI, *relatore*. Il senatore Spezzano ha sollevato una questione che esula dall'esame di questo disegno di legge, il quale si limita a stabilire la misura delle contribuzioni, già poste a carico dei concessionari delle opere dalla legge fondamentale del 1933 sulla bonifica. Questa legge fondamentale, come già è stato detto, stabiliva soltanto che i concessionari di opere e di sussidi di bonifica erano tenuti a versare, nella misura richiesta, volta per volta, a seconda delle varie necessità contingenti, dall'Amministrazione concedente, le somme intese a provvedere alle spese di vigilanza e di studi. L'oggetto specifico del disegno di legge in esame, quindi, è quello di stabilire la misura di una contribuzione le cui caratteristiche sostanziali sono già determinate da una legge precedente. Mi pare pertanto che, non essendo stata sollevata alcuna obiezione sulla entità del coefficiente fissato nell'articolo 2, nessuna opposizione di fondo sia stata fatta, almeno per il momento, al disegno di legge in esame.

Per quanto, poi, riguarda l'articolo 3 e le osservazioni relativamente ad esso fatte dal senatore Spezzano, ricorderò che esistono norme amministrative che presiedono alla erogazione delle somme stanziare in bilancio.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le critiche del senatore Spezzano riguardano in gran parte la legge del 1933. Sta di fatto, però, che il sistema legislativo nel quale noi ci muoviamo è quello che è, per cui soltanto in sede di revisione delle norme che disciplinano la bonifica questo sistema legislativo potrà eventualmente essere modificato, ponendo ad esempio, direttamente a carico dello Stato, le spese per la vigilanza.

Al rilievo, poi, riguardante l'utilizzo del capitolo, costituito dall'importo delle detra-

zioni di cui al provvedimento in esame, da istituirsi nel bilancio del tesoro, ha già risposto il relatore. I membri di questa Commissione sanno che il Ministero dell'agricoltura ha, presso il Genio civile, dei vigilatori che debbono essere pagati con i fondi in questione. Ecco la ragione delle aliquote fissate dal presente disegno di legge ed ecco il motivo per il quale esse non sono variabili, poichè esse sono in relazione ad una spesa calcolabile in rapporto a questo centinaio circa di impiegati che, nelle varie parti d'Italia, presso il Genio civile, prestano il loro servizio di vigilanza.

Per quanto riguarda l'occasionale intervento del senatore Carelli debbo dire che a me non consta che il suo rilievo sia fondato. Per quanto so, si sono verificati soltanto due casi di ciò che ha lamentato il senatore Carelli, riguardanti un istituto a carattere nazionale. Potrei dare anzi una esauriente statistica, attualmente in elaborazione, da cui risulta che specialmente in alcune provincie povere si sono fatti prestiti dell'ordine di 30, 40, 50 mila lire a piccolissimi agricoltori, con la precisa intenzione di ottemperare alle norme della legge 25 luglio 1952, n. 949: citerò solamente le zone di Pescara, di Teramo e di Chieti, ma potrei ricordare in proposito anche molte altre località. E non pochi sono stati gli organismi cooperativi di piccoli coltivatori che hanno potuto beneficiare delle provvidenze disposte dalla legge sopra citata.

I casi specifici a cui mi riferivo non rivestono l'aspetto di un formale rifiuto alla concessione del mutuo ma una forma surrettizia di esso: il prestito fu negato a causa della mancata presentazione di un numero tale di documenti, per apprestare i quali il piccolo coltivatore avrebbe dovuto contrarre un altro prestito. Ma a tutto ciò fu potuto rimediare una volta scoperto il trucco.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica, finanziati in dipendenza delle leggi 10 gennaio

1952, n. 3, 17 maggio 1952, n. 580, e 5 luglio 1952, n. 992, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere riconosciute eseguibili a totale carico dello Stato.

Dette norme sono anche estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale e dei sussidi per opere di miglioramento fondiario finanziati in dipendenza delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 25 luglio 1952, n. 949, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici, e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano; nonchè ai concessionari dei lavori di manutenzione di dette opere pubbliche finanziati con i fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli Assessorati per l'agricoltura dei governi della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, nonchè dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di cui all'articolo precedente e con le esclusioni in esso indicate, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura dello 0,80 per cento e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

(È approvato).

Art. 3.

L'importo delle detrazioni come sopra effettuate sarà versato al Tesoro dello Stato con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani » (N. 2802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il relatore, senatore Medici, mi ha fatto pervenire le sue scuse in quanto per impedimenti sopravvenuti non può essere presente in questa riunione. Riferirò, pertanto, in sua vece.

I colleghi ricordano l'ampio dibattito svolto sull'importante legge concernente provvedimenti a favore dei territori montani. L'articolo 31 del titolo quinto di questa legge contiene una serie di disposizioni relative ai finanziamenti; per l'esercizio finanziario 1952-53 fu stanziata una somma di 4 miliardi con una specifica ripartizione: alla lettera *a*) fu stanziato un miliardo per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della stessa legge; alla lettera *b*) fu stanziato un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7; alla lettera *c*) fu stanziato un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo cau-

sate da nubifragi e da valanghe; alla lettera *d*), infine, fu stanziato un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

L'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, riguarda sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento; l'articolo 4 riguarda la concessione di contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica; l'articolo 5 riguarda l'anticipazione dei mezzi necessari agli enti pubblici, alle aziende speciali, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per il più razionale sfruttamento dei beni agrosilvo-pastorali; l'articolo 6 autorizza l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ad acquistare terreni atti al rimboschimento ed alla formazione di prati e pascoli; l'articolo 7 riguarda le espropriazioni; l'articolo 32 concerne i mutui per l'esecuzione delle opere.

Con il disegno di legge in esame, il Governo propone alcune modificazioni agli stanziamenti di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificazioni che in realtà si riducono ad uno spostamento di parte dello stanziamento stabilito per la lettera *b*) allo stanziamento della lettera *d*), fermo, quindi, restando lo stanziamento globale fissato dalla legge in questione; e, precisamente, lo stanziamento di un miliardo, di cui alla lettera *b*), all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7, viene diminuito di 500 milioni; mentre lo stanziamento, di cui alla lettera *d*), di un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni previste dall'articolo 18, è correlativamente aumentato di 500 milioni.

La giustificazione di questa proposta sta nella circostanza che lo stanziamento di un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali è risultato esuberante, per l'esercizio finanziario 1951-53, rispetto alle esigenze di cui alla lettera *d*), relative alla concessione di contributi e concorsi, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32, e delle anticipazioni di cui all'articolo 18. Personalmente ho esaminato e approfondito la questione, e ho potuto constatare che le domande per la concessione di contri-

buti, concorsi e anticipazioni, di cui agli articoli 3, 4, 5, 18 e 32, sono veramente imponenti, tali, cioè, da non poter essere assolutamente soddisfatte neanche dallo stanziamento di un miliardo e 500 milioni. Per contro lo stanziamento di un miliardo, previsto dalla lettera c), per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana è risultato, a sua volta, per varie ragioni, di tale entità che non sarà completamente speso nel corrente esercizio finanziario. Considerando questo fatto e il precedente rilievo, mi sembra opportuno proporre un emendamento tendente a ridurre lo stanziamento di cui alla lettera c) a 500 milioni, per aumentare lo stanziamento di cui alla lettera d) a 2 miliardi.

Come i colleghi si saranno resi conto, non si tratta di un nuovo maggior onere, ma semplicemente di una più saggia distribuzione dei fondi già destinati a favore della montagna. Per la necessità, poi, che questo disegno di legge entri rapidamente in esecuzione, propongo un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Penso che nessuna obiezione possa sorgere all'approvazione di questo disegno di legge nel testo modificato secondo le proposte da me ora fatte.

CARELLI. La coperta è corta: se ci copriamo i piedi, ci scopriamo la testa. In altri termini, la legge 25 luglio 1952, n. 991, pure avendo riscosso l'approvazione di tutti gli agricoltori e di tutti gli appassionati dalla montagna fissa, però, fondi troppo esigui a favore dei territori montani. Io ritengo, quindi, giusto che, per potenziare nel migliore dei modi la esecuzione di questa legge, senza intaccare l'articolo 81 della Costituzione, ci si proponga, come ha fatto il Ministro, una migliore distribuzione degli stanziamenti relativi alle varie esigenze della montagna, nell'ambito della stessa legge. Però bisogna procedere con estrema accortezza e, se è accettabile la modificazione proposta all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con il disegno di legge presentato dal Governo, forse altrettanto non può dirsi per la modificazione proposta dall'onorevole Presidente all'articolo 31 della stessa legge. L'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica

montana sono essenziali, perchè in certe zone, come quelle di montagna, i privati possono operare molto limitatamente; sono, quindi, gli enti pubblici che debbono intervenire. A mio avviso se c'è uno stanziamento necessario e che pertanto non può essere ridotto è proprio quello già stabilito a favore delle opere pubbliche di bonifica montana. Per queste ragioni, mentre mi dichiaro favorevole al disegno di legge nel testo presentato dal Governo, non posso invece associarmi al primo emendamento presentato dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Lo stanziamento di un miliardo di cui alla lettera c) non sarà esaurito, dalle opere pubbliche in corso, entro il 30 giugno 1953: per questo ho presentato l'emendamento.

GORTANI. Sono favorevole al disegno di legge e alla seconda modificazione proposta dal nostro Presidente mentre sono un po' incerto sull'opportunità del primo emendamento proposto dal nostro Presidente stesso. Per esprimere un fondato giudizio in proposito occorrerebbe avere un quadro completo delle opere da eseguire in questo primo esercizio mentre, d'altra parte, bisognerebbe avere presente la massa delle richieste. Effettivamente, può darsi che per le opere pubbliche di bonifica montana non si riesca, in questo primo esercizio, a esaurire lo stanziamento disponibile, mentre, d'altro canto, può darsi che il numero delle richieste per la concessione dei contributi sia così grande da rendere indispensabile uno stanziamento maggiore.

Io spero, d'altra parte, che la straordinaria mole di domande pervenute al Ministero, il che dimostra quale interessamento la legge 25 luglio 1952, n. 991, abbia suscitato nelle povere popolazioni della montagna, desiderose di rispondere all'appello del Governo per concorrere assieme allo Stato alle opere di miglioramento delle condizioni del suolo montano, voglia indurre il Ministro dell'agricoltura ad adoperarsi con tutte le sue forze per ottenere dal Tesoro, nei futuri esercizi, quelle maggiori assegnazioni che sono indispensabili al conseguimento degli scopi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, a favore dei territori montani.

Con queste considerazioni dichiaro di essere indotto ad aderire al primo emendamento proposto dall'onorevole Presidente.

PIEMONTE. Sulla variazione di stanziamento proposta dal Governo all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, non ci sono dubbi perchè, se l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quanto meno a causa delle formalità richieste per l'esproprio dei terreni (*cenni di assenso dell'onorevole Ministro*) non è in grado di esaurire lo stanziamento previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 31 della legge già citata, non c'è dubbio che bene opera il Governo a spostare una parte dello stanziamento predetto ad altre voci, piuttosto che lasciarlo imperante.

Sulla prima modificazione proposta del nostro Presidente posso dire che accederei ad essa assai più volentieri se fosse possibile esprimerla in un modo meno impegnativo per il Governo, affinché sia lasciato alla discrezionalità del Ministro dell'agricoltura lo stabilire per quale capitolo o voce debba essere impiegata la parte esuberante dello stanziamento di cui alla lettera *c*) dell'articolo 31 della legge a favore dei territori montani. Ma non so se questo sia consentito da un punto di vista legislativo e perciò, se dall'indagine fatta dal nostro Presidente risulta quanto egli ci ha detto e, cioè, che i progetti per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana non sono ancora maturi, preferisco la certezza che i 500 milioni della lettera *c*), da aggiungersi al nuovo stanziamento della lettera *d*) proposto dal Governo, saranno rapidamente impiegati ed utilmente spesi e quindi accetto gli emendamenti presentati dal nostro Presidente.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Ministro la necessità di aumentare notevolmente i fondi destinati per gli scopi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991. D'altra parte confermo anche la necessità contingente di impiegare nel modo migliore i fondi attualmente disponibili, perchè sarebbe un grave errore irrigidirsi su stanziamenti che, allo stato dei fatti, in questo primo esercizio, non potrebbero essere erogati.

FANTUZZI. Secondo me la preoccupazione che gli stanziamenti, già stabiliti nella legge 25 luglio 1952, n. 991, per l'esercizio finanziario in corso abbiano ad avere tutti un impiego nello stesso esercizio finanziario è giusta. Certo la somma stanziata per la concessione dei contributi è esigua di fronte alle domande che

la povertà della gente di montagna rende assai numerose. A proposito di questo, avevo cercato di informarmi sul numero e l'importo globale delle domande di concessione dei contributi, ma mi è stato obiettato che non era possibile fornire tali notizie. Ora un'informazione di questo genere sarebbe molto utile anche per poter farsi un'idea di quanto dovrebbe essere aumentato lo stanziamento relativo alla concessione dei contributi. Sembra, però, che tale informazione debba essere tenuta segreta.

GRIECO. La delicatezza del senatore Fantuzzi forse non lo fa parlare esplicitamente: in altri termini, ci sarebbe una disposizione ministeriale che fa divieto ai funzionari di fornire dati circa le domande di concessione dei contributi.

BRASCHI. Le modificazioni proposte all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, riguardano solo l'esercizio finanziario in corso ?

CONTI. Da questa discussione è emersa una esigenza che io ho creduto opportuno concretare in un ordine del giorno, che presento ora: « L'8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica esprime l'esigenza di un aumento considerevole delle entrate del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». Poichè attualmente si sta compilando il bilancio del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio futuro, credo che questo ordine del giorno cada in un momento opportuno.

PRESIDENTE. Dichiaro di aderire all'ordine del giorno del senatore Conti.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il disegno di legge in esame corrisponde ad una specie di consuntivo che, grazie alla rapida attuazione della legge sulla montagna, si è già potuto fare. Questo consuntivo ci ha rilevato un grande numero di domande presentate in riferimento agli articoli 3, 4, 5, 18 e 32 della legge 25 luglio 1952, n. 991, più volte citati nel corso di questa discussione. Il numero preciso di queste domande, senatore Grieco e senatore Fantuzzi, potrà essere riferito a giorni.

GRIECO. Non è un segreto ?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No, non è un segreto. Risulta che molte di queste domande o sono cervellotiche, o non rientrano nell'ambito delle disposizioni della

legge sulla montagna, o rivelano bisogni e necessità nuovi; alcune altre non sono documentate o sufficientemente documentate. Ciò nonostante, l'importo delle domande ammissibili è per una somma di parecchi miliardi. Anche questo sarà precisato quanto prima. Il miliardo stanziato alla lettera *d*) dell'articolo 31 della citata legge per la montagna si è rivelato pertanto palesemente insufficiente: una politica di residui passivi, sempre inopportuna a mio avviso, sarebbe quanto mai assurda nel settore in questione. Ora, avendo potuto accertare che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nonostante che abbia già concluso, nella parte preliminare, l'identificazione dei terreni e spesso anche i presupposti relativi all'acquisto dei terreni stessi per oltre un miliardo, non spenderà tale somma, nell'esercizio in corso, sia per ragioni derivanti dalle formalità occorrenti per gli acquisti e gli espropri, sia soprattutto per il fatto che in montagna il problema dell'accertamento definitivo della proprietà è laboriosissimo, si è pensato, durante questo scorcio di esercizio, di proporre al Parlamento che la metà della somma destinata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali venisse devoluta al settore contributi, dove invece si è affatto sicuri che essa sarà completamente spesa. Si tratta di una acquisizione definitiva a favore della legge sulla montagna.

Il vostro relatore, ha, poi, proposto di acquisire un altro mezzo miliardo a favore del settore contributi, detraendo quest'altro mezzo miliardo dal fondo destinato alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana. Le ragioni per cui aderisco a questo emendamento? Gran parte di queste opere pubbliche, per poter essere eseguite, talvolta esigono il verificarsi di una condizione come la riclassifica dei territori dei comprensori di bonifica per la quale si aveva tempo fino al 16 febbraio. Il decreto relativo reca la data del 15 febbraio: è stato sottoposto alla firma del Ministro dei lavori pubblici e a quella del Ministro del tesoro. Ora bisogna costituire, in molte zone, i consorzi che non esistono: per celeri che si possa essere, passeranno certo ancora due mesi. Considerando, poi, che in alcuni casi la costituzione dei consorzi sia già avvenuta per iniziativa dei privati, i progetti per finanziamenti relativi all'esecuzione

delle opere in questione potranno essere pronti soltanto per l'esercizio finanziario 1953-54. Dirò di più: se nello stanziamento di cui alla lettera *c*) non fosse compresa la riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi o da valanghe, avrei potuto consigliare il prelievo totale.

Per il futuro, poi, ossia per l'esercizio che sta per iniziarsi col 1° giugno i 7 miliardi garantiti come minimo dalla legge sulla montagna sono stati già iscritti in bilancio, e, sia pure in misura simbolica, in qualche capitolo afferente alla legge sulla montagna, si è ottenuto un miglioramento. Il Senato, anche in adesione dell'ordine del giorno del senatore Conti, nell'affrontare l'esame del bilancio del Tesoro e dell'Agricoltura potrà trovare il modo di attingere a certi fondi che, come è noto, sono accantonati per le spese impreviste.

GRIECO. Dica lei come dobbiamo fare.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sa meglio di me, senatore Grieco, che nel bilancio del Tesoro sono iscritti alcuni capitoli da cui si attinge in caso di emergenza. La manovra che io consiglio può essere operata solo dal Parlamento. D'altra parte rientra nei limiti della responsabilità governativa accordare una certa elasticità al bilancio per far fronte a contingenze eccezionali. Il Senato e la Camera potranno decidere diversamente ed io personalmente sarà molto felice di aderire ad una simile istanza.

Inutile dire, poi, che sono anche favorevole al secondo emendamento proposto dal relatore.

Confermo infine al senatore Braschi che le modifiche proposte al disegno di legge in esame riguardano l'esercizio in corso e invito il senatore Fantuzzi a rivolgersi al Ministero della agricoltura e delle foreste per avere le notizie che gli occorrono, dove troverà sempre funzionari ai suoi ordini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione del seguente ordine del giorno presentato dal senatore Conti: « L'8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica esprime l'esigenza di un aumento considerevole delle entrate del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è così modificato alle lettere b) e d):

« b) lire 500 milioni all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

« d) lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 ».

Come da me è stato già annunciato, propongo di inserire in questo articolo una lettera c) del seguente tenore: « lire 500.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe ».

CARELLI. Dichiaro di votare contro l'emendamento in discussione perchè innanzi tutto reputo prevalente, per le zone montane, sulla iniziativa privata l'intervento dello Stato per ciò che concerne la costruzione di opere pubbliche e poi anche perchè non sono d'accordo con l'onorevole Ministro nel caso specifico, sul modo, cioè, di considerare i residui passivi, tanto più che la recente legge sulla montagna all'articolo 31, comma terzo, stabilisce esplicitamente che le somme eventualmente non utilizzate in un dato esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'emendamento da me proposto, del quale già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'altro emendamento da me proposto, tendente a sostituire, nella lettera d), alle parole: « lire 1.500.000.000 » le seguenti: « lire 2.000.000.000 ». Poichè non si fanno

osservazioni, metto ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il testo dell'articolo, risultante dagli emendamenti ora approvati:

« Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è così modificato alle lettere b), c) e d):

“ b) lire 500.000.000 all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

“ c) lire 500.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;

“ d) lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 ” ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che l'articolo ora approvato sarà contraddistinto dal numero 1 se la Commissione approverà l'articolo aggiuntivo già da me proposto.

Avverto inoltre che il senatore Di Rocco propone di aggiungere un articolo così concepito:

« L'autorizzazione all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ad acquistare terreni atti al rimboschimento ed alla formazione di prati e pascoli, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è estesa a territori situati fuori dell'ambito dei territori classificati montani ».

DI ROCCO. Questo mio emendamento è un ritorno di fiamma. Il principio in esso contenuto formò oggetto di un identico emendamento che presentai alla Commissione della agricoltura in sede di discussione della legge 25 luglio 1952, n. 991, e che fu caldamente appoggiato dal collega Gortani e accettato dal relatore e dal Ministro. Avvenne, invece, che in Aula l'emendamento fu soppresso a causa

di un altro emendamento proposto dal senatore Carelli. Forse il Senato, allora, non meditò a lungo sulla portata di questa mia proposta che, ripeto ancora una volta, era stata accettata e trasformata dalla Commissione in un inciso da inserire nell'articolo 6 della legge sulla montagna. Penso che l'emendamento possa essere accolto in questa sede. Intendo portare a suo sostegno gli stessi argomenti che illustrai un tempo . . .

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi scusi se la interrompo, ma in base al disposto dell'articolo 6 della legge per i territori montani è pacifico il principio che lei caldeggia.

DI ROCCO. Sono molto lieto di questa dichiarazione: ritenevo soltanto che un'interpretazione nel senso da me prospettato fosse dubbia, dato il tenore dell'articolo 6. Se così non è, non ho che da ringraziare il Ministro

della sua assicurazione, e dichiaro di ritirare la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Come già ho annunciato, propongo di aggiungere un articolo 2 del seguente tenore:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se non si fanno osservazioni lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. .

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,40.